

ECC.MO TAR LAZIO – SEZ. ROMA**RICORSO**

Per la Dott.ssa **VALENTINA CHICO**, nata ad Andria (BAT) il 21.09.1998 e residente in Andria al Vicolo Primo Vaglio n.16 (C.F. CHCVNT98P61A285L), rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto **dall'Avv. Massimo Vernola** (C.F. VRNMSM65R23A662Q) e dall'Avv. Angela Rotondi (C.F.: RTNNGI70M45A509Q), e con domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it e avvangelarotondi@legalmail.it (fax 0805211348)

- Ricorrente -

Contro

- Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni – Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma),

- Resistenti -

- **Formez PA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (protocollo@pec.formez.it concorsi@pec.formez.it)

- Resistente-

e nei confronti di

- **Simona Grazia Scanni** (simonagscanni@pec.it)

- Controinteressata -

per l'annullamento, previa sospensiva,

della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, a causa dell'errata valutazione del

punteggio della prova scritta, come avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 17 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, a causa dell'errata valutazione del punteggio della prova scritta;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui il Ministero della Giustizia. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, come da Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente

- del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 27.06.2024 di approvazione scorrimento graduatoria e assunzione vincitori del Ministero della Giustizia, con allegata graduatoria;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Milano; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati corretti gli elaborati della prova scritta della ricorrente, nonché i verbali o provvedimenti amministrativi con cui è stato disposto l'annullamento di un quesito della busta "5" e la risposta è stata ritenuta corretta con attribuzione di un punto per tutti i candidati che hanno svolto la prova scritta con detta batteia di quiz denominata busta "5", nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti.

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova

scritta conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Milano, oltre il risarcimenti danni per le mancate retribuzioni percepite.

FATTO:

- 1) La ricorrente avendone i requisiti ha presentato domanda di partecipazione (**All.n.7**) tramite la piattaforma online per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», per la corte di appello di Milano;
- 2) A seguito della verifica dei requisiti e della valutazione dei titoli, la ricorrente è stata ammessa alla procedura e convocata per la prova scritta da svolgersi in data 06.06.2024, senza però che gli sia stato comunicato previamente il punteggio dei titoli, come previsto espressamente dall'art.6 punto 5 del Bando, così come non risulta pubblicata la graduatoria prekliminare prelativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli previsto dalla stessa norma del Bando.
- 3) Il Bando prevedeva il superamento della prova scritta all'art.7, comma 2, con un punteggio minimo di 21/30, mentre la ricorrente avendo ottenuto il punteggio di 20,625, con n.30 su 40 risposte corrette, 5 errate e 5 non date, è rimasta esclusa.
- 4) Successivamente veniva pubblicata la graduatoria definitiva dei soli vincitori, in cui è stato sommato il punteggio dei titoli con quello della prova scritta di tutti i candidati e rispetto alle 347 unità da assumere nel distretto della Corte di Appello di Milano, l'ultimo candidato in graduatoria in posizione utile ha ottenuto 23,125 punti.
- 5) La ricorrente, anche se ad oggi non gli è stato comunicato il punteggio dei titoli, ritiene certo che in base alla lettera a) dell'art.6 del Bando, e come si evince dai titoli dichiarati in domanda,

gli sarebbero spettati 2,75 punti per il voto di laurea (110), la quale non è stata conseguita *"oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al bando"*, pertanto, in ragione di questo va raddoppiato, diventando così 5,5. In aggiunta, in base alla lettera f) sempre dell'art.6 gli spettano altri 4 punti per aver espletato il tirocinio ex art.73 presso gli uffici giudiziari. In totale, dunque $(2,75 \times 2) + 4 =$ punti 9,5 per i titoli.

6) Per l'effetto, qualora avesse ottenuto almeno 21 punti alla prova scritta, sommati a 9,5 punti dei titoli scritta, ora sarebbe stata inserita sicuramente tra i vincitori, anche in una buona posizione, avendo in totale oltre 30 punti.

7) In punto di fatto si precisa come, nonostante non vi fosse nessuna previsione in tal senso nel Bando, la Commissione ha deciso di predisporre più buste contenenti la batteria dei 40 quiz, dividendo i candidati (con quale procedura?) in gruppi ed assegnando loro (con quale criterio), le buste dei quiz in maniera differenziata. Orbene è accaduto che nella batteria di quiz contenuta nella busta n.5, vi fosse una domanda errata.

8) La Commissione e/o il Formez, preso atto dell'errore ha deciso, con provvedimento non noto, di annullare una domanda della busta n.5, come si è appreso da altri candidati e da alcuni articoli pubblicati su siti internet specializzati, e di ritenere tutte le risposte date dai candidati come esatte. Così solo ai candidati destinatari dei quiz della busta n.5 è stato "regalato" un punto.

* * * * *

I provvedimenti indicati in epigrafe sono palesemente illegittimi e gravemente lesivi dei diritti della ricorrente, che pertanto, ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO:

1) ECCESSO DI POTERE: difetto di motivazione; illogicità manifesta; carenza dei presupposti. illogicità e ingiustizia manifesta. difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione lex specialis: Art.3, 6 e 7 del Bando.

Preliminare è necessario evidenziare alcuni aspetti della procedura concorsuale da ritenersi assolutamente irregolari ed illegittimi, che hanno inficiato la validità della selezione:

1.a) Il Bando all'art.6 punto 5 stabilisce che la Commissione, tramite il Forme PA, opera preliminarmente la valutazione dei titoli di tutti i candidati. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a), per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, la Commissione esaminatrice: *“redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche. L'esito della valutazione sarà comunicato con l'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a ogni effetto di legge.”.*

Orbene non solo non risulta pubblicata alcuna graduatoria preliminare sui titoli, ma la Commissione non ha assolutamente comunicato alla candidata odierna ricorrente l'esito della valutazione dei suoi titoli, violando una specifica previsione del Bando.

1.b) L'Art.3, comma 3, lett.b) del bando prevede che: *“La prova scritta si svolgerà mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalità di cui all'articolo 4 e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.”.*

Ed ancora l'art.7 comma 1, invece, stabilisce che: *“la prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie (....).”*

Si evidenzia come in nessun articolo del Bando, né tantomeno sono stati trovati sul sito del Ministero della giustizia, del RIPAM e del FORMEZ altri provvedimenti, viene stabilito il soggetto deputato a scegliere e predisporre i quiz per la prova scritta, la loro eventuale validazione e la distribuzione in diverse batterie.

Inoltre non era assolutamente previsto che ai candidati fossero distribuite batterie di quiz diversificate, né i criteri di selezione e/o sorteggio di tali batterie, così come tantomeno tali procedure di selezione e/o sorteggio risultano essere state effettuate in seduta pubblica o verbalizzate dalla commissione o dal Formez.

Pertanto ad oggi non è noto chi ha predisposto e scelto le domande, il numero di domande iniziali preparate, chi le ha divise per batterie, come sono state sorteggiate, chi ha verificato che le singole batterie fossero fra loro omogenee ed equilibrate come materie e difficoltà, chi ha effettuato le operazioni di sorteggio ed abbinamento delle singole batterie ai gruppi di candidati: Trasparenza pari a zero!!

Tutto ciò, fra l'altro nemmeno previsto nel Bando, ha inficiato e reso illegittima la prova scritta.

* * * * *

2) ECCESSO DI POTERE: erroneità della formulazione del quesito e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto - irrazionalità ed inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati. violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del giusto procedimento. Difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della p.a. - violazione del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché di buon andamento dell'azione della p.A.. Travisamento ed erronea valutazione

dei fatti violazione e vizi del procedimento. contraddittorietà e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite. La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico. Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione. Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta. Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima, il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti nella busta n.2 dei quiz della prova scritta, assegnata alla ricorrente, vi è una domanda con ben due risposte esatte e coerenti.

La domanda era la seguente. È previsto dall'art. 103 della Costituzione che i tribunali militari:

1°) Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra.

2°) In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge.

3°) In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.”.

La risposta corretta secondo la Commissione è la n.3 *“in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge”*, mentre la ricorrente ha selezionato la numero 2 *“In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge”*, ottenendo così una decurtazione di 0.375 punti.

Orbene a tale riguardo si osserva come dal momento in cui la domanda non chiedeva di dire cosa pedissequamente fosse scritto nell’art.103 della Costituzione.. (E QUANDO I QUIZ UFFICIALI vogliono il "PEDISSEQUAMENTE", LO DICONO CHIARO nel quesito...), la risposta non deve attenersi al testo letterale della norma.

Infatti nella domanda c'era un semplice cosa "prevede" l’art.103 della Cost, ergo, in italiano, dire che il tribunale militare in tempo di pace ha giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge è perfettamente in linea con la "previsione" del 103: secondo il quale il suddetto tribunale "ha giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate". Semmai si tratterebbe di un più che contiene un meno.

Ma la risposta *“(2°) In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge”* non può eritenersi assolutamente sbagliata.

E aggiungiamo, non si tratta (come tante volte capita di trovare) di un quiz in cui si invitava a trovare la risposta più esaustiva. Dal momento che il quesito forniva due opzioni su fattispecie totalmente diverse dell’art.103, una in tempo di guerra (fedele all'articolo), l'altra in tempo di pace (che sebbene precisi anche il tipo di reati) comunque coerente con la previsione costituzionale.

Certo si comprende come in teoria la risposta esatta rispetto alla disposizione letterale del comma terzo è quella che cita la prima parte del comma terzo: "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge", ma allo stesso tempo si deve rilevare come nella formulazione dell'altra risposta fornita nel quesito della busta n. 2 - *"In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge"* - è ascrivibile, dal punto di vista

semantico, anche l'ultimo capoverso del comma terzo, del 103 cost.: "In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate".

Mettendo in confronto ed interpretando la seconda risposta selezionata dalla candidata, secondo cui i Tribunali Militari *"in tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge"* e la testuale disposizione costituzionale in base alla quale i Tribunali Militari *"hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate"* è ben possibile ritenere che la seconda affermazione rientri nel campo semantico della prima affermazione per le ragioni meglio spiegate di seguito. I reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate possono essere considerati degli "specifici reati" in quanto caratterizzati, dal punto di vista soggettivo, dal fatto che sono, perlappunto, commessi dai militari e dai membri delle Forze armate e, dal punto di vista oggettivo, dal fatto che si realizzano in un contesto specificamente militare; i reati militari, inoltre, possono dirisi "specifici" in quanto peculiari e distinti rispetto agli altri reati disciplinati dal Codice Penale Rocco, dal momento che essi presentano una particolare e differente disciplina contenuta in un'apposito Codice, ossia il Codice Penale Militare di pace approvato con RD. n.303 del 1941. Inevitabilmente tali reati sono "previsti dalla legge", nella specie dal già menzionato Codice Penale Militare di pace, essendo in vigore nel nostro ordinamento il principio di legalità (art.25 Cost.). Ebbene alla luce di ciò non può ritenersi scorretta l'affermazione "i Tribunali Militari *in tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge*" che rappresenta la soluzione scelta dalla candidata. Invero, in tale asserzione, considerabile come grande insieme, è possibile inglobare l'affermazione "i Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate", considerabile come suo sotto-insieme, pertanto da ciò consegue che non risulta giusto segnare come scorretta questa soluzione.

In conclusione possiamo affermare come tale quesito era quindi evidentemente illegittimo, atteso che da tempo la giurisprudenza ha evidenziato che l'amministrazione non può sottoporre ai

candidati quesiti con riferimento ai quali non sia chiaramente individuabile un'unica risposta corretta (cfr. *ex multis* Tar Lazio, I, 28 ottobre 2021, n. 11048 e 2 aprile 2021, n. 4017).

Infatti il quesito innanzi rappresentato non ha consentito ai candidati di poter desumere con univocità la risposta “oggettivamente” esatta. Tali lacune di contenuto ostano alla corretta soluzione del quesito e non possono che condurre ad un giudizio di illegittimità dello stesso violando anche in maniera altrettanto illegittima il principio dell'affidamento dei partecipanti alla prova concorsuale nel corretto ed imparziale operato della pubblica amministrazione, quale corollario degli obblighi costituzionali ai quali la p.a. è tenuta a conformare il proprio comportamento

Si evidenzia come la giurisprudenza in materia ha stabilito che: “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto 30/1/2021 4/5 della risposta” (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terzaquater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente. (Consiglio di stato sentenza n. .158 Sez. 3 5.01.2021).

Ed ancora citiamo “Il Tar ha osservato che una specifica norma concorsuale prevedeva che “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte delle quali solo una è esatta”. La verifica in ordine alla corretta applicazione di tale disposizione rientra nel sindacato di legittimità che il giudice amministrativo è chiamato a svolgere in base alle norme vigenti. Per

il Tar Lazio (sez. III bis, n. 15263/2023) affinché le domande somministrate nell'ambito di un concorso possano ritenersi rispondenti al principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, ovvero al canone della attendibilità, occorre che le stesse siano formulate in modo tale da non pregiudicare il "risultato" o l'effetto utile del concorso e la par condicio degli aspiranti. In tale ottica, secondo la lex specialis di concorso, i quesiti, pur volendo considerare ammissibili i cd. "distrattori", devono essere formulati in maniera tale che sia individuabile una (e una sola) risposta esatta, nel senso di precisa e veritiera, nell'indispensabile presupposto che ve ne sia una, tra quelle proposte nel quesito, in possesso di tali caratteristiche."

Il Tribunale Amministrativo ha affermato ancora: "se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (...) dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta" (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346).

Da ultimo citiamo: <<Nei concorsi a quiz ogni quesito deve prevedere soltanto una risposta esatta. Sono invalidi i quesiti contenenti più risposte corrette ovvero nessuna risposta giusta. Secondo il Tar Lazio, [sentenza 11048/2021](#), perché le domande somministrate ai concorrenti possano ritenersi rispondenti al principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi siano formulate in modo tale da facilitare la speditezza della selezione senza pregiudicare la par condicio tra gli aspiranti al posto di lavoro. Pertanto i test devono essere formulati in maniera chiara, non equivoca o ambigua, e soprattutto in modo da consentire l'univocità della risposta corretta che deve essere sempre presente tra quelle proposte al candidato.

Codesta giustizia amministrativa si è espresso su altri casi analoghi come segue: "*Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da*

considerarsi valida per ciascun quesito sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione" (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)" (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021). La giurisprudenza amministrativa su casi assimilabili al presente ha anche ribadito che: "Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)" (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche il Tar Lazio-Roma ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., 15 favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato Ses. V n.3060/2015).

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono adottati in violazione di legge ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci l'amministrazione ha violato l'interesse al

conseguimento di un titolo di specializzazione idoneo allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso distorcendo e sviando l'obiettivo del conseguimento del titolo attraverso un procedura seria, imparziale e trasparente. Con ciò violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile e quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.

Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare tout court il quesito erroneo, ed attribuire un punto in più alla candidata, okltre ad eliminare la decurtazione di – 0,375 punti.

Tale maggior punteggio consentirebbe alla i ricorrente di essere inserita utilmente nella lista dei candidati vincitori, cumulando i punti dei titoli, mentre diversamente si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della ricorrente, sia della stessa Amministrazione.

* * * * *

3) ECCESSO DI POTERE: difetto dei presupposti, violazione par condicio candidati, discriminazione, violazione dei principi buon andamento e trasoparenza dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta e illogicità, difetto di istruttoria, sviamento di potere.

La ricorrente ha appreso da altri candidati e da alcuni articoli pubblicati su siti specializzati, che in una batteria di quiz contenuta nella busta n.5 vi era una domanda errata. Il Ministerro, tramite forse la Commissione, il RIPAm o il FORMEZ, preso atto di numerose wegnalazioni al riguardo, ha deciso con provvedimento non notoe non pubblicato, di considerare come corretta ciascuna delle risposte considerate esatte, che siano state date dal candidato.

Con ciò, attribuendo di fatto il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte e eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata.

Ovviamente tale “regalo” è stato attribuito solio ai candidati che hanno risposto alle domande della busta n.”5” fra cui non rientrava la ricorrente, ottenendo così un evidente vantaggio.

A parere dello scrivente ciò risulta gravemente iniquo, scorretto e svantaggioso nei confronti di tutti i candidati, in particolare di coloro ai quali sono state sottoposte altre buste, per mere ragioni legate alla suddivisione per lettere.

Invero, i soli candidati con la busta numero 5, hanno avuto la possibilità di avere, tra le 40 domande, non una, bensì 2 risposte corrette. Pertanto per tali candidati la prova scritta di fatto si è svolta su 39 domande anziché su 40, ottenendo tale procedura una palese discriminazione e violazione della par condicio rispetto a tutti gli altri candidati.

Infatti se l'odierna ricorrente avesse ottenuto anche lei questo punto in più, oggi avrebbe superato la prova scritta e sarebbe nella graduatoria dei vincitori.

È chiaro che l'attribuzione generalizzata di un punteggio pari a 1,125 ai candidati con busta n. 5, risulta gravemente lesivo del principio di uguaglianza e parità di trattamento nello svolgimento delle procedure concorsuali e nella valutazione delle prove, con lesione dei diritti della ricorrente.

A sostegno di tale argomento giova richiamare quanto di recente precisato dal Consiglio di Stato che si è diffusamente soffermato sulla sterilizzazione dei quesiti ai test di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina. In proposito il Giudice d'appello ha puntualizzato che “se la neutralizzazione dei due quesiti (per area) doveva riguardare tutti i candidati, non possono essere considerati favorevolmente gli argomenti diretti ad una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta a tali quesiti, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate ...

Si deve aggiungere che la decisione di neutralizzare le sole domande contenute nei test certamente estranee alle materie oggetto di esame, non ha potuto determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche” (Consiglio di Stato, Sezione. VI, 18 settembre 2017, n. 4358).

“Può dunque affermarsi che la contestata neutralizzazione del quesito n. 44 mediante

l'assegnazione del punto 1 alla relativa risposta a beneficio di tutti i concorrenti, è operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell'assetto terminale della graduatoria”.

Appunto, un’operazione neutra e legittima, ma solo se applicata a tutti i candidati e non solo ad un gruppo! In caso contrario deve ritenersi assolutamente illegittima per disparità di trattamento.

* * * * *

4) Istanza Cautelare.

Il “*fumus*” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “*periculum in mora*” è in “*re ipsa*”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l’esclusione definitiva del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato, considerato che l’amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni.

Fra l’altro il recente scorrimento della graduatoria, come da provvedimento del ministero della Giustizia del 27.06.2024, con gli idonei, anche a seguito di numerose rinunce, rende evidente che vi è la possibilità per il momento di inserire la ricorrente fra i vincitori anche in sovrannumero.

Di contro il mancato accoglimento dell’istanza cautelare comporterebbe il consolidarsi della posizione illegittima di altri Candidati come vincitori, con conseguente assunzione e stipula del contratto di lavoro, ciò contro il preminente interesse pubblico nelle procedure selettive del favorire sempre la scelta del miglior candidato.

D’altronde la durata del contratto a tempo determinato sino al 30.06.2026 rende evidente il rischio che una decisione nel merito sopraggiunga quasi al termine di tale periodo, vanificando gli aspetti positivi dell’accoglimento del ricorso.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero tra i vincitori, o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

* * * * *

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

1) In via preliminare: concedere in via cautelare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di salvaguardare gli interessi della ricorrente, con sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e/o anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva fra i vincitori per la Corte di Appello di Milano in sovrannumero;

2) Nel merito: Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria dell'illegittimità della graduatoria definitiva per la Corte di appello di Milano, con correzione del punteggio della prova scritta della ricorrente e conseguente modifica della stessa graduatoria e declaratoria della ricorrente come vincitore;

3) Sempre nel merito: Per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova scritta conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Milano, oltre i risarcimento dei danni per eventuali retribuzione non corrisposte.

4) IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede ordinarsi alle Amministrazioni resistenti e al Formez P.A. di esibire i verbali di

valutazione dei titoli della ricorrente e il provvedimento di attribuzione del punteggio in suo favore dei titoli; il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia e il RIPAM hanno conferito incarico di predisporre i quiz/domanda per la prova scritta; i verbali e i provvedimenti e/o atti amministrativi con cui è stata scelta, individuata, validata e sorteggiata la batteria dei quiz per la prova scritta del 05/06 giugno 2024; il provvedimento con cui è stato deciso di annullare e/o ritenere valida per tutti una domanda contenuta nella busta n.5, attribuendo un punto a tutti i candidati che hanno svolto tale prova scritta il 5/6 giugno 2024;

5) ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che presenti nella graduatoria dei vincitori del concorso per il distretto della Corte di appello di Milano) nonché della non agevole individuazione degli stessi, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, si chiede che il TAR adito voglia autorizzare in base all'art.41, comma 4 c.p.a., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero della giustizia.

6) Si formula istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare.

7) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario.

8) Documenti come da indice.

Non si verserà il Contributo Unificato trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, stante l'esenzione della ricorrente per limiti di reddito come da autocertificazione allegata.

Salvezze illimitate.

Bari, lì 01 luglio 2024

Avv. Angela Rotondi

Avv. Massimo Vernola

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO

Illustrissimo Presidente,

Per la Dott.ssa **VALENTINA CHICO**, nata ad Andria (BAT) il 21.09.1998 e residente in Andria al Vicolo Primo Vaglio n.16 (C.F. CHCVNT98P61A285L), rappresentata e difesa giusta procura in atti **dall'Avv. Massimo Vernola** (C.F.VRNMSM65R23A662Q) e dall'Avv. Angela Rotondi (C.F.: RTNNGI70M45A509Q), e con domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it e avvangelarotondi@legalmail.it (fax 0805211348)

- Ricorrente -

Nel giudizio promosso contro contro

- Ministero della Giustizia, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni – Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma),

- resistenti -

- **Formez PA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,**
(protocollo@pec.formez.it concorsi@pec.formez.it)

- Resistente–

e nei confronti di

- **Simona Grazia Scanni** (simonagscanni@pec.it)

- Controinteressata -

Per l'annullamento, previa sospensiva,

della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s.

sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, a causa dell'errata valutazione del punteggio della prova scritta; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, a causa dell'errata valutazione del punteggio della prova scritta;

PREMESSO

il contenuto del ricorso ed i motivi di impugnazione dei provvedimenti qui da intendersi riproposti, nonché l'istanza cautelare già formulata,

CONSIDERATO CHE

- 1) Con il ricorso introduttivo è stata formulata una istanza cautelare tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva dei vincitori;
- 2) Il Ministero sta già procedendo alle assunzioni dei vincitori ed alle conseguenti immissioni in ruolo in tempi brevissimi, probabilmente per non perdere i finanziamenti del PNRR;
- 3) In data 27.06.2024 è stato anche disposto un primo scorrimento delle graduatorie a seguito di numerose rinunce dei vincitori,
- 4) Un ulteriore ritardo rischierebbe di pregiudicare definitivamente i diritti della ricorrente all'assunzione;
- 5) il TAR Lazio Sez. Quarta TER con tre recenti decreti, n.2783 del 24.06.2024, n.2715 del 20.06.2024, n.2714 del 20.06.2024 su caso analoghi attinenti allo stesso concorso ha statuito come segue: *“Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Palermo, con le conseguenti urgenti determinazioni;”*.

Per quanto sopra premesso e considerato si

CHIEDE

Voglia la S.V. Illustrissima accogliere la presente istanza e per l'effetto sospendere provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati sino alla discussione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio già fissata per l'02.07.2024, ordinando l'inserimento della ricorrente con riserva nella graduatoria dei vincitori in sovrannumero con le conseguenti determinazioni.

Fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la conferma del decreto cautelare con abbreviazione dei termini.

Bari-Roma, lì 01 luglio 2024

Avv. Angela Rotondi

Avv. Massimo Vernola